



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CREVACUORE

Via Garibaldi, n. 14 - CAP 13864

Tel. 015 768154/768778 - Fax 768698 - C.F. 82001090024

e-mail crevacuore@ptb.provincia.biella.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(Art. 113 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29/12/2016

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Costituzione e gestione del Fondo
- Art. 5 - Gruppo di lavoro
- Art. 6 - Atto di incarico
- Art. 7 - Informazione e pubblicità
- Art. 8 - Rapporti con altri Enti Pubblici
- Art. 9 - Calcolo del Fondo
- Art. 10 - Calcolo e ripartizione del Fondo
- Art. 11 - Liquidazione
- Art. 12 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Art. 13 - Entrata in vigore
- Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno.

In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

Le attività oggetto della ripartizione del Fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

Sono esclusi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

Sono altresì esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo

stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.

- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 5.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 4

Costituzione e gestione del Fondo

A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 11 del Decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto 2% ^(A) dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art.5

Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti può essere costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il Responsabile del Procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, <di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici> ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione o di altri Enti Pubblici.

Art.6

Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro se necessario, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;

^(A) Massimo 2

- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

Art. 7

Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 8

Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 9

Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x).

Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo **superiore a 10.000 euro**.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 10 **Calcolo e ripartizione del Fondo.**

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche** dell'anno. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

La ripartizione di tale Fondo è di seguito illustrata nella **TABELLA A**:

TABELLA A			
LAVORI PUBBLICI			
FASE	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%
STUDIO DI FATTIBILITÀ DOCUMENTO PRELIM. ALLA PROGETTAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	20	1) Responsabile unico del procedimento 2) Progettista e collaboratori tecnici 3) Collaboratori amministrativi	45 50 5
PROGETTO DEFINITIVO	20	1) Responsabile unico del procedimento 2) Progettista e collaboratori tecnici 3) Collaboratori amministrativi	45 50 5
PROGETTO ESECUTIVO	10	1) Responsabile unico del procedimento 2) Progettista e collaboratori tecnici 3) Collaboratori amministrativi	45 50 5
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE	5	1) Responsabile unico del procedimento 2) Progettista e collaboratori tecnici 3) Collaboratori amministrativi	45 50 5
DIREZIONE LAVORI	25	1) Responsabile unico del procedimento 2) Direttore lavori e collaboratori tecnici 3) Collaboratori amministrativi	45 50 5
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	10	1) Responsabile unico del procedimento 2) Coordinatore e collaboratori tecnici 3) Collaboratori amministrativi	45 50 5
COLLAUDO O C.R.E	10	1) Responsabile unico del procedimento 2) Collaudatore e collaboratori tecnici 3) Collaboratori amministrativi	45 50 5
TOTALE	100		

Ai collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati spetta un incentivo in proporzione all'apporto ed alle responsabilità di ciascuno come valutato dal RUP.

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

Art. 11

Liquidazione

La liquidazione delle quote del Fondo avverrà in due fasi, all'approvazione del progetto esecutivo e al termine dei lavori secondo le percentuali indicate nella Tabella A) di cui all'articolo 10

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF singolo/i, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FF singolo/i viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 12

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 ^(B) e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.

^(B)) Deliberazione Corte dei Conti – sezione delle Autonomie n. 18 del 2/5/2016 ed anche delibera 11/2015 del 24/3/2015, che ha superato la diatriba di interpretazione tra le varie sezioni regionali di controllo (Lombardia 13/11/2014 n. 300, Basilicata 12/2/2015 n. 3, Emilia Romagna n. 183/2014), sorte a seguito delle modifiche al Fondo incentivante del D.Lgs. 163/2006.